



CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

SERVIZI ISTITUZIONALI PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO

SERVIZIO SICUREZZA URBANA

Ordinanza N. 20 del 29/12/2023

Oggetto: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. ORARI E TURNAZIONI ANNO 2024

IL SINDACO

PRESO ATTO che è compito del Comune disciplinare alcuni aspetti riguardanti gli orari e le turnazioni degli impianti di distribuzione di carburanti.

VISTO l'art. 4, comma 4, lett. c), Legge n. 59/1997.

VISTO il D.Lgs. n. 32/1998 ed in particolare l'art. 7, comma 2.

VISTA la Legge Regionale Marche 5 agosto 2021, n. 22, recante "Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche" ed in particolare il TITOLO IV (Impianti di distribuzione dei carburanti) e s.m.i..

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1339 del 24.10.2022 – Regolamento regionale: "Disciplina delle attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione del Titolo IV della L.R. n.22 del 5 agosto 2021 (Disciplina dell'attività commerciale nella Regione Marche)".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO della necessità di disciplinare alcuni aspetti riguardanti gli orari e le turnazioni degli impianti di distribuzione di carburanti.

CONSIDERATO, dunque, che al fine di garantire un numero minimo di impianti al servizio del consumatore, si rende necessario definire il calendario relativo all'anno 2024 con l'attribuzione del turno nelle giornate di domenica e dei giorni festivi.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,

ORARI

1. Per l'espletamento del servizio pubblico della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti della rete ordinaria con la presenza del gestore deve essere tra 42 e 52 ore.

2. L'orario ha carattere flessibile e, pertanto, i gestori possono aumentare l'orario minimo settimanale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) apertura non prima delle ore 5.00;

b) chiusura non dopo le 22.00;

c) possibilità di chiusura infrasettimanale;

d) possibilità di chiusura domenicale e festiva.

3. Durante l'orario di apertura è garantita l'assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti in condizione di disabilità (ad esempio con la messa a disposizione del numero di cellulare – o altro numero – del gestore da utilizzarsi in caso di necessità).

4. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera.

5. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto e l'eventuale scelta di effettuare il servizio notturno nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.

6. Il gestore degli impianti di cui al comma 5 comunica annualmente al Comune competente l'orario praticato

almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo.

T U R N A Z I O N I

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il Comune garantisce l'apertura degli impianti in misura non inferiore al 5 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Il raggiungimento di tale percentuale può essere garantito anche mediante l'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore. I gestori interessati a tale facoltà dovranno comunicare in forma scritta e a mezzo PEC al Comune entro il 16 Gennaio 2024, e potranno utilizzare tale modalità a partire dal 1° turno previsto per il mese successivo a quello della comunicazione. La scelta comunicata resta valida fino a nuova e diversa comunicazione da parte del gestore.
2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale o festivo con la presenza del gestore possono sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo.
3. Il turno di riposo infrasettimanale è libero.
4. È facoltà del gestore tenere aperto l'impianto nelle festività in cui il Sindaco, con propria ordinanza, deroga dall'obbligo di chiusura gli esercizi di vendita al dettaglio.
5. Sono soggetti alla disciplina degli orari e turni festivi anche gli impianti di vendita al pubblico situati nelle officine, nelle autorimesse, nelle aree delle strutture turistico-ricettive e dei complessi commerciali.
6. Gli impianti di erogazione di metano o di GPL, anche se inseriti in un complesso più vasto di distribuzione comprendente altri carburanti, al fine di assicurare agli utenti la possibilità di rifornimento, sono esentati dall'osservanza degli orari e dei turni purché venga garantito l'orario minimo di apertura. I gestori degli impianti di distribuzione di metano o di GPL, che, esclusivamente per i succitati prodotti, vorranno avvalersi di tali facoltà, dovranno darne comunicazione in forma scritta e a mezzo PEC al Comune entro il 16 Gennaio 2024. La scelta comunicata resta valida fino a nuova e diversa comunicazione da parte del gestore.
7. Nelle domeniche e nei giorni festivi nel territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, è prevista l'apertura, a turno, di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione nel rispetto del calendario di turnazione - allegato "A" -

P U B B L I C I T A'

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento regionale: "Disciplina delle attività di distribuzione dei carburanti, in attuazione del Titolo IV della L.R. n.22 del 5 agosto 2021 è fatto obbligo ai gestori di esporre un cartello al pubblico, di dimensioni non inferiori a 1,20 x 0,80 metri, visibile al pubblico posizionato in prossimità degli accessi e indicante:

- a) l'orario di apertura;
- b) i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo;
- c) i prezzi praticati.

Essi sono tenuti altresì ad usare una segnaletica non ingannevole, in modo particolare, negli orari di funzionamento del solo self-service, le diciture "aperto" e "self-service" debbono essere esposte contestualmente, su un unico cartello, quindi non in modo separato, con caratteri grandi e tutti delle stesse dimensioni e ben visibili dalla strada. In ogni caso deve essere ben chiaro che è aperto il solo self-service.

C H I U S U R A P E R F E R I E

1. Il Comune autorizza la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie vengono determinate annualmente in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti, per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
2. I gestori sono tenuti a comunicare la sospensione dell'attività almeno 30 giorni prima dell'interruzione stessa che non può coincidere con i giorni festivi nei quali sono tenuti all'apertura per turnazione. I periodi richiesti s'intendono autorizzati qualora il Comune non ne trasmetta il diniego nei 30 giorni successivi alla comunicazione.

S A N Z I O N I

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 111 della L.R. n.22/2021 e quelle non specificatamente sanzionate a norma di legge nazionale, regionale o da regolamenti sono accertate e punite con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Le irrogazioni delle suddette sanzioni avverranno secondo le procedure previste dal sistema sanzionatorio delle violazioni amministrative di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

RICHIEDE

alla Polizia Locale ed a chiunque spetti l'accertamento delle violazioni alle norme sopra richiamate, di osservare e far osservare il presente provvedimento, procedendo nei confronti dei contravventori come per legge.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato a tutti gli interessati, che sia inviato al Corpo di Polizia Locale e venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO

Alessio Pignotti